



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

I l C o n s i g l i o d i S t a t o

i n s e d e g i u r i s d i z i o n a l e (S e z i o n e S e s t a)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3771 del 2015, proposto da Serafino Pippo e Carmela Pippo, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casamicciola Terme, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 06409/2014, resa tra le parti:

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamicciola Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2021 il Cons. Francesco De Luca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinnanzi al Tar Campania, Napoli, i Sig.ri Serafino e Carmela Pippo hanno impugnato l'ordinanza n. 64 del 02/07/2010, assunta dal Comune di Casamicciola Terme, recante l'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in ordine alle opere edilizie eseguite alla Via Olivo, consistenti nel completamento di un manufatto su due livelli e nella realizzazione di una tettoia nello spazio allo stesso adiacente.

A fondamento del ricorso, le parti istanti hanno dedotto:

- la violazione degli artt. 38 e 44 L. 47/1985, non avendo l'Amministrazione tenuto in considerazione l'avvenuta presentazione della domanda di condono per il fabbricato in esame;
- la violazione dell'art. 7 L. 241/1990, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento;
- la carenza di potere, per non essere stati evidenziati i profili di interesse pubblico che avrebbero imposto la grave sanzione demolitoria con riferimento ad interventi di mera conservazione dell'immobile esistente e per la natura pertinenziale della tettoia; circostanze che avrebbero consentito di assentire l'intervento con mera D.I.A.;
- l'incompetenza del dirigente che aveva firmato l'atto in luogo del Sindaco;
- la violazione della legge regionale n. 10/1982 che avrebbe richiesto l'intervento del parere della commissione edilizia integrata.

2. Il Tar, a definizione del giudizio, in parte ha dichiarato improcedibile, in altra parte ha rigettato il ricorso, rilevando che:

- come asserito nell'attestazione del Comune di Casamicciola datata 29.10.2013, la tettoia era stata demolita a cura del ricorrente con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione e declaratoria di improcedibilità del ricorso "in parte qua";
- le opere oggetto dell'ordine di demolizione non potevano essere ricondotte alle istanze di condono n. 2768 del 28.02.1995 e n. 7961 del 24.06.2004;
- per effettuare i lavori su un immobile oggetto di un'istanza condonistica, pur risalente, ma non culminata nell'ottenimento del titolo abilitativo in sanatoria, si sarebbe dovuta seguire la procedura regolamentata dall'art. 35 co. 13 della L. 47/1985, applicabile, per espresso richiamo, anche alle procedure condonistiche di cui alla L. 326/2003;
- i lavori in contestazione, in assenza di tale procedura autorizzatoria, dovevano ritenersi effettuati illegittimamente e come tali erano attingibili dall'ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 senza che rilevasse la natura del titolo edilizio astrattamente idoneo ad autorizzare l'opera;
- sull'area ove insistevano le opere gravava il vincolo paesistico, regolato dal P.T.P. dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 23.04.1999, e tale circostanza rendeva applicabile l'art. 32 co. 3 del D.P.R. 380/2001;
- la natura vincolata del provvedimento sanzionatorio conduceva al rigetto anche delle censure riferite alla violazione dell'art. 7 L. n. 241/90 (operando al riguardo l'art. 21 octies della legge 241 del 1990), alla carenza di motivazione in merito all'interesse pubblico concreto alla demolizione e al mancato apporto partecipativo del ricorrente;
- al riguardo, risultava sufficiente evidenziare la violazione del regime vincolistico e l'avvenuta costruzione in assenza del titolo abilitativo, ciò che nel caso di specie era avvenuto;

- sussisteva la competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 31, comma 2, DPR n. 380/01; in ogni caso, l'art. 49 della legge regionale della Campania 22 dicembre 2004, n. 16, modificando la previsione che -in seno all'allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10 – aveva affidato al Sindaco le competenze in materia, aveva ulteriormente radicato la competenza del "dirigente comunale competente"; peraltro, sul piano generale ogni competenza del Sindaco, in merito ai provvedimenti ascrivibili alla mera attività di gestione amministrativa in materia edilizia, doveva essere ritenuta abrogata in virtù delle disposizioni legislative che avevano inteso separare, anche negli enti locali, la funzione di indirizzo politico da quella, appunto, di gestione amministrativa;
- non occorreva acquisire il parere della Commissione edilizia ai fini dell'adozione del provvedimento censurato.

3. I ricorrenti in prime cure hanno appellato la sentenza pronunciata dal Tar, deducendone l'erroneità con l'articolazione di quattro motivi di impugnazione, nonché hanno chiesto, in via istruttoria, il deposito, a cura dell'Amministrazione, degli atti relativi al procedimento in contestazione, altrimenti dovendo provvedersi alla loro acquisizione ai sensi dell'art. 63 c.p.a.

4. Il Comune di Casamicciola Terme si è costituito in giudizio, resistendo all'appello.

5. Con atto del 20 settembre 2021 il difensore del Sig. Serafino Pippo ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in capo alla parte assistita.

6. La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza pubblica del 14 ottobre 2021.

7. Preliminarmente, il Collegio deve dare atto dell'improcedibilità dell'appello, limitatamente alla posizione del Sig. Serafino Pippo, in relazione al quale risulta depositata una dichiarazione di *“sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'appello”*.

Il processo amministrativo, connotato dalla natura soggettiva della giurisdizione esercitata, risponde al principio dispositivo, risultando nella disponibilità della parte l'introduzione del giudizio, così come la sua prosecuzione.

Ai sensi dell'art. 84, commi 3 e 4, c.p.a., infatti, “3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. 4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”.

Ne deriva che, anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a. – rappresentate dalla notifica tempestiva della rinuncia e dalla mancata opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio – il giudice può, comunque, valorizzare il comportamento delle parti al fine di ravvisare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione -nel merito- dell'impugnazione proposta, con conseguente integrazione di una fattispecie di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

L'applicazione di tali coordinate interpretative al caso di specie conduce a dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto dal Sig. Serafino Pippo, potendosi desumere dalla volontà della parte processuale, espressa attraverso il proprio difensore con il deposito della dichiarazione del 20 settembre 2021, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'impugnazione proposta (*ex multis*, cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 28 novembre 2019, n. 8115).

La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in atti, invece, non influisce sulla posizione della Sig.ra Carmela Pippo che, avendo proposto l'impugnazione e non avendovi rinunciato, deve ritenersi ancora interessata ad una decisione sul merito delle questioni dedotte in giudizio.

Il ricorso collettivo, difatti, ancorché unitario sotto il profilo documentale, si traduce in una pluralità di azioni impugnatorie, proposte a tutela di posizioni soggettive che, sia pure tra loro omogenee e connotate dall'assenza di una situazione di conflitto d'interessi (anche potenziale), risultano comunque autonome, tale per cui l'iniziativa processuale di ciascun ricorrente non può giovare né pregiudicare la posizione degli altri ricorrenti.

Come precisato da questo Consiglio, ogni ricorrente deve ritenersi titolare di poteri di impulso processuale in relazione all'azione dallo stesso proposta, *“sicché le iniziative di ordine processuale assunte da uno dei ricorrenti non sono in grado di pregiudicare la posizione degli altri nè tanto meno di estinguere il giudizio anche per essi”* (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 678).

La rinuncia all'azione o al ricorso presentata da un ricorrente, o comunque la sua dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, dunque, afferendo alla sfera individuale della parte cui si riferisce la rinuncia o la dichiarazione, non danno luogo ad eventi processuali suscettibili di influire sull'intero giudizio, non potendo, dunque, pregiudicare la posizione processuale e sostanziale degli altri ricorrenti, in relazione ai quali l'impugnazione proposta deve ritenersi procedibile.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere dichiarato improcedibile in relazione alla posizione del Sig. Serafino Pippo, mentre deve essere esaminato nel merito con riferimento alla posizione della Sig.ra Carmela Pippo.

8. Con il primo motivo di appello la ricorrente deduce che il Tar avrebbe errato nel ritenere inapplicabile nella specie la sospensione del procedimento sanzionatorio in corso ai sensi degli artt. 38 e 44 L. n. 47 del 1985.

8.1 Secondo la prospettazione attorea, infatti, alla stregua di quanto emergente dalla relazione tecnica in atti, le opere di completamento oggetto dell'ordine di demolizione avrebbero dovuto essere comprese tra quelle di cui all'istanza di

condono n. 7961 del 24.6.2004, risultando l'intero fabbricato nelle sue componenti strutturali già oggetto della precedente istanza n. 2768 del 1995.

Con la produzione della relazione tecnica *de qua*, le parti istanti avrebbero, dunque, adempiuto gli oneri di allegazione e di prova sugli stessi gravanti, dovendosi, in caso di perdurante incertezza, disporre d'ufficio l'assunzione dei mezzi di prova eventualmente ritenuti occorrenti ai fini della decisione.

Il Tar, pertanto, avrebbe dovuto rilevare la riconducibilità delle opere per cui è causa all'istanza di condono, dichiarando per l'effetto l'improcedibilità del ricorso in attesa della definizione dell'istanza di sanatoria; ciò, a prescindere dall'afferenza delle opere in contestazione ad area vincolata, in quanto, anche nei casi di obiettiva non condonabilità dell'opera, l'Amministrazione dovrebbe dapprima pronunciarsi sulla domanda di condono e soltanto all'esito irrogare la sanzione demolitoria.

8.2 Il motivo di appello è infondato.

8.3 Il provvedimento di demolizione impugnato in primo grado, per la parte di interesse ai fini dell'odierno giudizio, disponeva la demolizione delle opere di *“completamento di un manufatto su due livelli, individuato in catasto al fo. 5, p.lla 583, sub 104, già oggetto dell'ordinanza n. 142 del 20.10.1995, oggi ultimato ed abitato”* (il provvedimento riguardava, anche, una tettoia ubicata al di sotto della pubblica strada, tuttavia completamente rimossa, con la conseguenza che le censure riferite a tale opera sono state dichiarate improcedibili dal Tar con capo decisorio non specificatamente appellato nell'odierno grado di giudizio).

Al fine di dimostrare la riconducibilità delle opere oggetto dell'ordine di demolizione alla portata di apposita domanda di condono, le parti ricorrenti richiamano una relazione tecnica asseverata prodotta in primo grado.

Al riguardo, il tecnico incaricato dai ricorrenti ha rilevato che:

- dall'elaborato planimetrico della particella n. 583 del foglio di mappa n. 5 del Comune di Casamicciola Terme, emerge che il sub 104 rappresenta la porzione del

fabbricato ubicata sul lato Sud-Est, costituente l'abitazione del Sig. Pippo Serafino, come dallo stesso dichiarato;

- risultavano in atti due istanze di condono, di cui una depositata a nome del Sig. Pippo Serafino al prot. 2768 del Comune di Casamicciola Terme il 28.2.1995, riguardante 172,21 mq di superficie per un abuso insistente sulle particelle 582-583 del foglio n. 5 cit. e l'altra depositata a nome del Sig. Pippo Michele al prot. n. 7961 del Comune di Casamicciola Terme il 24.6.2004, riferita alla tipologia 6 per un abuso insistente sulla particella n. 583, sub 104, foglio n. 5 cit.;

- sulla perizia giurata allegata all'ultima istanza, si leggeva che *“l'immobile è già stato oggetto di condono edilizio ex legge 724/94, prot. 2768 del 28.2.1995”* e che *“l'abuso edilizio è stato consumato entro il termine del 31 marzo 2003, previsto dal comma 25 dell'art. 32 della Legge n° 326/2003, essendo stato effettivamente ultimato negli anni novanta, per come desumibile dalla richiamata istanza di condono edilizio ex legge 724/94 acquisita al Prot. 2768 del 28.02.1995”*.

Sulla base di tali rilievi il tecnico incaricato ha concluso che *“l'abitazione individuata attualmente in catasto urbano dal sub 104 della particella n. 583 del foglio di mappa n. 5 del Comune di Casamicciola Terme è oggetto dell'istanza di condono per abusi edilizi depositata a nome del Sig. Pippo Serafino al prot. n. 002798 del Comune di Casamicciola Terme il 28/02/1995 e dell'istanza di condono per abusi edilizi depositata a nome del Sig. Pippo Michele al prot. n. 007961 del Comune di Casamicciola Terme il 24/06/2004”*.

La perizia tecnica reca, in allegato, tra l'altro, copia della domanda di condono del 28.2.1995 riferita all'edificazione di un'abitazione per la superficie da sanare di Sc 172,21 e copia della domanda di condono del 24.6.2004, riguardante *“ampliamento del varco di accesso con realizzazione di arco in c.a. sovrastante, con modifica del prospetto esterno; opere di manutenzione straordinaria ai due vani e scala di accesso retrostanti il varco al piano terra (opere oggetto della ordinanza di demolizione n. 21 del 27.3.2000)”*.

8.4 La documentazione in atti consta, altresì, per quanto di maggiore interesse ai fini dell'odierno giudizio, dell'accertamento tecnico n. 352 del 1.6.2010, richiamato dall'ordinanza di demolizione impugnata in primo grado (cfr. produzione Comune del 31.7.2015).

8.4.1 Al riguardo, giova precisare come tale documento, sebbene prodotto in appello, sia utilizzabile ai fini della decisione, sia perché gli stessi appellanti hanno avanzato nel proprio ricorso istanza istruttoria ai fini dell'acquisizione di tutti gli atti relativi al procedimento di interesse –l'accertamento tecnico in esame costituisce l'atto istruttorio alla base dell'ordine di demolizione, afferendo, dunque, al procedimento amministrativo “*di interesse*”, culminato con il provvedimento per cui è causa -, sia perché la relativa acquisizione è consentita dal combinato disposto di cui agli artt. 46, comma 2, c.p.a, 65, comma 3, c.p.a. e 104, comma 2, c.p.a.

In particolare, l'acquisizione della documentazione riguardante il procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato può essere acquisita anche in grado di appello, trattandosi di documenti considerati *ex lege* (artt. 46, comma 2, c.p.a. e 65, comma 3, c.p.a.) indispensabili ai fini della decisione, come tali oggetto di un obbligo di produzione a carico dell'Amministrazione intimata e acquisibili al giudizio, in caso di inottemperanza della resistente, anche su ordine giudiziale.

Come precisato da questo Consiglio, “*nel processo amministrativo di primo grado l'Amministrazione resistente ha l'onere di depositare il provvedimento impugnato e gli atti e documenti del relativo procedimento amministrativo e gli altri ritenuti utili ex art. 46, comma 2, Cod. proc. amm. e se l'Amministrazione non provvede a tale adempimento, il giudice ordina anche d'ufficio l'esibizione dei documenti ex art. 65, comma 3, Cod. proc. amm., sicché il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento amministrativo relativo, sono da ritenersi per definizione “indispensabili” al giudizio, tanto è vero che la mancata produzione da parte dell'Amministrazione non comporta decadenza, sussistendo il potere-dovere del giudice di acquisirli d'ufficio. Con l'ulteriore conseguenza che la mancata acquisizione d'ufficio da parte del*

giudice di primo grado può essere supplita con i poteri ufficiosi del giudice di appello - atteso che l'art. 46, comma 2, Cod. proc. amm. è senz'altro applicabile in grado di appello. Non opera quindi la preclusione ai nova in appello recata dall'art. 104, comma 2, c.p.a. (Cons. Stato, V, 29 marzo 2011, n. 1925; id., VI, 9 maggio 2011, n. 2738), essendovi per definizione un'indispensabilità, sotto il profilo probatorio, del provvedimento impugnato e degli atti del relativo procedimento (Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2011, n. 6497)" (Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2020, n. 2385).

Ne deriva che può essere acquisito nel presente grado di giudizio l'accertamento tecnico n. 352 del 1.6.2010, costituendo un atto del procedimento concluso con il provvedimento impugnato in prime cure.

L'acquisizione di tale atto, peraltro, rende irrilevante l'istanza istruttoria articolata nel ricorso in appello: avendo direttamente provveduto il Comune appellato a produrre l'atto istruttorio richiamato nel provvedimento di demolizione, sulla cui base lo stesso è stato assunto, non emergono ulteriori atti o documenti utilmente acquisibili al giudizio ai sensi degli artt. 46, comma 2, c.p.a, 65, comma 3, c.p.a.

8.4.2 Ciò premesso, l'accertamento tecnico in esame, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, dà atto che:

- in data 19.2.1991 è stato eseguito un accertamento dell'ufficio tecnico comunale presso la proprietà degli odierni appellanti - in relazione alla realizzazione di un manufatto sotto la sede stradale di Via Olivio (mediante ampliamento della stessa), di altro manufatto nei pressi dell'attività ricettiva e di una piscina natatoria -, all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza di demolizione n. 92 del 1991;
- in data 15.2.1995 è stato eseguito un ulteriore accertamento dell'ufficio tecnico - in relazione alla realizzazione di un manufatto posto al lato est della piscina natatoria e ad "*ampliamenti dei locali garage, cucina e lavanderia e di una stanza, nonché aperture di finestre*" -, all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza di demolizione n. 142 del 20.10.1995;

- in data 29.2.2000 è stato eseguito un accertamento dell'ufficio comunale in relazione alla realizzazione di alcuni vani e di un varco, all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza di demolizione n. 21 del 27.3.2000;
- tutte le opere rilevate nel corso degli accertamenti risultavano individuate sul foglio di mappa n. 5, particelle nn. 583 e 890; per le abitazioni erano state presentate due domande di sanatoria prodotte ai sensi della L. n. 724/94 per mq 172,21 e mq 140;
- all'atto dell'accertamento dell'1.4.2010 sono state rilevate nuove opere in relazione all'abitazione con il subalterno n. 104 della particella n. 583 che, nel mese di febbraio 1995, si presentava allo stato grezzo – come anche dichiarato nella domanda di sanatoria -, mentre all'attualità, si presentava completamente rifinita ed abitata; detta rifinitura con diversa distribuzione interna era stata realizzata in assenza di titoli abilitativi.

8.5 Così ricostruiti i documenti rilevanti ai fini del giudizio, si osserva che la censura attorea, dedotta con il primo motivo di appello, non soltanto non è provata dai documenti prodotti dalla ricorrente, ma è smentita dal complessivo materiale probatorio acquisito al giudizio, anche su iniziativa dell'Amministrazione comunale.

8.6 Preliminarmente, si rileva l'infondatezza del motivo di impugnazione, nella parte in cui deduce l'omesso esercizio del potere istruttorio del primo giudice.

Sebbene nell'ambito del giudizio impugnatorio il principio dispositivo sotteso alla disciplina dettata dall'art. 2697 c.c. - che onera la parte non soltanto ad allegare, ma anche a dimostrare la sussistenza dei fatti posti a fondamento delle richieste giudiziali -, sia temperato dal metodo acquisitivo -*“generato dall'esigenza di correggere l'istituzionale disuguaglianza tra le parti al di fuori del processo: la pubblica amministrazione che possiede il provvedimento e gli atti del procedimento, il privato che potrebbe incontrare difficoltà e subire ritardi per venirne a conoscenza”* (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 novembre

2014, n. 32)- non potrebbe esonerarsi la parte ricorrente dall'onere di dimostrare i fatti allegati fornendo almeno un principio di prova a sostegno delle proprie allegazioni.

In particolare, al fine di delineare gli oneri probatori gravanti sul ricorrente, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e di autoresponsabilità, occorre verificare se la parte privata abbia la disponibilità dei mezzi di prova necessari per dimostrare la sussistenza dei fatti allegati.

Ferma rimanendo la necessità che il perimetro del *thema decidendum* sia delineato dalla parte attraverso puntuali allegazioni dei fatti a fondamento della domanda proposta, qualora il ricorrente sia in condizione di provare le proprie allegazioni, il giudice procedente non può disporre l'acquisizione di atti o documenti rientranti nella disponibilità della parte privata, da questa non prodotti per una propria scelta processuale. In tali ipotesi, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio di autoresponsabilità sotteso a tale disposizione – che grava la parte delle conseguenze sfavorevoli discendenti dalla propria condotta, spontaneamente e volontariamente tenuta – il ricorrente che abbia omesso di produrre le prove, rientranti nella sua disponibilità, occorrenti a dimostrare le proprie allegazioni, non potrebbe invocare l'intervento sostitutivo giudiziale, dovendo la domanda attorea essere rigettata perché incentrata su fatti rimasti indimostrati.

Qualora, invece, i mezzi di prova rilevanti ai fini della decisione siano nell'esclusiva disponibilità dell'Amministrazione resistente e la parte ricorrente abbia comunque offerto elementi di prova idonei a rendere verosimili le proprie allegazioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5356, che discorre di “*onere di fornire gli indizi affinché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori?*”), il giudice procedente, correggendo “*l'istituzionale disuguaglianza tra le parti al di fuori del processo*”, è abilitato ad esercitare i propri poteri istruttori, conferiti dagli artt. 64 e ss. c.p.a., disponendo l'acquisizione dei mezzi di prova necessari a garantire la completezza

dell'istruttoria, in funzione della pronuncia da rendere a definizione della controversia.

Come precisato da questo Consiglio, in definitiva, il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice: *“ma ciò vale quando i mezzi di prova risultino nella disponibilità esclusiva dell'amministrazione intimata, ma non quando, come nel caso di specie, la prova risulti nella piena disponibilità della parte che propone l'impugnazione, trovando applicazione, in quest'ultimo caso, il generale principio dell'onere della prova desumibile dalla regola generale dell'art. 2697 cod. civ., secondo le cui prescrizioni chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”* (Consiglio di Stato, sez. V, 30 gennaio 2020, n. 746).

L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie evidenzia come l'onere della prova in ordine alla riconducibilità delle opere per cui è causa (oggetto del provvedimento impugnato in prime cure) alla portata delle domande di condono invocate in appello gravasse sulla parte ricorrente, trattandosi:

- da un lato, di una circostanza fattuale alla base della pretesa azionata nell'odierno giudizio (finalizzata all'annullamento dell'ordine di demolizione censurato dinnanzi al Tar), come tale rientrante tra i fatti costitutivi da provare a cura della parte ricorrente;
- dall'altro, di una circostanza riferibile alla sfera giuridica della stessa ricorrente, in quanto relativa ad opere realizzate su beni in comproprietà e, dunque, ad attività rientrante nella disponibilità degli odierni appellanti.

Deve, dunque, ritenersi, pure in applicazione del principio di vicinanza della prova, che gli odierni ricorrenti, in quanto proponenti le istanze di sanatoria in esame (cfr. Sig. Pippo Serafino) o comunque comproprietari dei beni in esame, fossero nella disponibilità della documentazione idonea ad individuare le opere per le quali era stata avanzata domanda di condono, essendo, dunque, in condizione di provare

l'esistenza del vizio di legittimità denunciato in giudizio, per l'asserita afferenza dell'ordine di demolizione ad opere oggetto di domande di condono non evase in sede amministrativa.

L'omesso adempimento di tale onere probatorio non avrebbe potuto essere sopperito mediante l'esercizio dei poteri istruttori del primo giudice.

Pertanto, il Tar ha correttamente definito la controversia, senza disporre l'assunzione di mezzi di prova in ipotesi idonei a provare la sussistenza dei fatti allegati dai ricorrenti a sostegno delle proprie doglianze: trattandosi di elementi istruttori nella disponibilità della parte ricorrente, l'incertezza in ordine all'esistenza dei relativi fatti costitutivi, lungi dal giustificare un intervento istruttorio giudiziale, avrebbe dovuto condurre al rigetto del ricorso, come nella specie correttamente avvenuto.

In ogni caso, si osserva che l'incompletezza dell'istruttoria non è causa di rimessione della controversia al primo giudice ex art. 105 c.p.a., né, di per sé, è idonea a determinare la riforma della sentenza gravata, possibile soltanto (in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'appello) ove il giudice *a quem* pervenga ad una diversa soluzione della controversia sulla base del complessivo materiale probatorio in atti, eventualmente integrato in sede di gravame.

Pertanto, ferma l'insussistenza dei presupposti per disporre, nel presente grado di giudizio, l'assunzione di ulteriori mezzi di prova, tenuto conto sia della disponibilità degli elementi di prova in capo agli odierni ricorrenti, sia dell'integrazione del quadro probatorio su iniziativa dell'Amministrazione comunale (in specie, attraverso la produzione dell'accertamento tecnico alla base dell'ordine di demolizione impugnato dinnanzi al Tar), il Collegio è chiamato a verificare se, alla stregua della documentazione in atti, possa ritenersi fondata la censura attorea e, dunque, possa ravvisarsi una corrispondenza tra le opere oggetto

dell'ordine di demolizione e le opere contemplate nelle domande di condono presentate in sede amministrativa.

8.7 Procedendo ad una tale verifica, si osserva che l'odierna appellante (per la quale l'impugnazione è ancora procedibile) si è limitata ad invocare a sostegno del motivo di appello una relazione predisposta da un tecnico incaricato.

8.7.1 Tuttavia, come pure precisato dalla giurisprudenza ordinaria con indirizzo condiviso dal Collegio, *“la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio”* (tra gli altri, Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 26 maggio 2021, n. 14469), con la conseguenza che la relazione tecnica di parte configura un mero atto difensivo, recante allegazioni (tecniche) a loro volta da dimostrare mediante la produzione degli occorrenti mezzi di prova.

Pertanto, la ricorrente non potrebbe dimostrare il proprio assunto, incentrato sull'afferenza dell'ordine demolitorio ad opere oggetto di domande di condono non evase dall'Amministrazione, facendo leva su una mera relazione tecnica.

8.7.2 In ogni caso, si rileva che tale relazione *de qua*, alla stregua di quanto sopra riportato, non ha accertato che le opere oggetto dell'ordine di demolizione n. 64 del 02/07/2010 erano comprese tra quelle per le quali era stata presentata domanda di condono, limitandosi ad asseverare che *“l'abitazione individuata attualmente in catasto urbano dal sub 104 della particella n. 583 del foglio di mappa n. 5 del Comune di Casamicciola Terme è oggetto dell'istanza di condono per abusi edilizi depositata a nome del Sig. Pippo Serafino al prot. n. 002798 del Comune di Casamicciola Terme il 28/02/1995 e dell'istanza di condono per abusi edilizi depositata a nome del Sig. Pippo Michele al prot. n. 007961 del Comune di Casamicciola Terme il 24/06/2004”*.

Per l'effetto, la relazione tecnica discorre genericamente di abitazione, a fronte di un ordine di demolizione che non riguardava l'abitazione (e, dunque, l'intero immobile), ma soltanto le opere di completamento della relativa abitazione; sicché, la genericità dei rilievi recati nella relazione invocata dall'appellante non potrebbe

consentire la dimostrazione del fatto alla base del motivo di ricorso in esame (coincidenza tra opere oggetto di demolizione e opere oggetto di istanza di sanatoria).

8.7.3 La relazione tecnica in esame rinvia, comunque, alle domande di condono del 1995 e del 2004, nonché alla perizia giurata sulla dimensione e sullo stato delle opere abusivamente realizzate allegata alla domanda di condono del 2004.

Tali documenti non consentono di dimostrare l'afferenza delle istanze di sanatoria alle opere di completamento per cui è causa.

Difatti, la domanda di condono del 28.2.1995 aveva ad oggetto la realizzazione di un'abitazione per una superficie da sanare di Sc 172,21, mentre l'ordine di demolizione impugnato in prime cure riguarda opere di *“completamento di un manufatto su due livelli, individuato in catasto al fo. 5, p.lla 583, sub 104, già oggetto dell'ordinanza n. 142 del 20.10.1995, oggi ultimato ed abitato”*.

Come emergente dall'accertamento tecnico n. 352/2010 cit., le opere di completamento *de quibus* non erano presenti alla data del precedente accertamento, condotto dall'Amministrazione in data 29.2.2000, ragion per cui – in assenza di prova contraria fornita dai ricorrenti, su cui grava l'onere di dimostrare la datazione delle opere edilizie (Consiglio di Stato Sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2374) – l'epoca della loro realizzazione deve attestarsi nel periodo compreso tra il 2000 (data del precedente accertamento in cui le opere di completamento non erano state rilevate) e il 2010 (data dell'accertamento alla base dell'ordine di demolizione). Ne deriva, dunque, che:

- la domanda di condono del febbraio 1995 ha ad oggetto l'avvenuta edificazione di un'abitazione (come pure emergente dalla relativa domanda, prodotta in allegato alla relazione tecnica depositata dai ricorrenti in primo grado);

- l'Amministrazione nell'accertamento del 15.2.1995 ha riscontrato l'avvenuta realizzazione di un nuovo manufatto allo stato grezzo, oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 145 del 20.10.1995;
- l'ordine di demolizione impugnato in primo grado ha ad oggetto opere di completamento dell'abitazione già sanzionata con il provvedimento n. 145/1995, realizzate successivamente all'ottobre 1995, riscontrate dall'Amministrazione comunale nel giugno 2010 (non esistenti alla data del precedente accertamento condotto in data 29.2.2000).

Per l'effetto, la domanda di condono riguardava la realizzazione di un'abitazione esistente al 1995, mentre l'ordine di demolizione si riferisce alle opere di completamento realizzate in epoca successiva.

Come correttamente rilevato dal Tar, non risulta possibile, dunque, ricondurre alla portata della domanda di condono del 1995 le opere di completamento oggetto dell'ordine di demolizione impugnato in primo grado.

8.7.4 Parimenti, la domanda di condono del 2004 riguardava, da un lato, l'*“ampliamento del varco di accesso con realizzazione di arco in c.a. sovrastante, con modifica del prospetto esterno”*, dall'altro, *“opere di manutenzione straordinaria ai due vani e scala di accesso retrostanti il varco al piano terra (opere oggetto della ordinanza di demolizione n. 21 del 27.3.2000)”*.

Quanto alle opere di manutenzione straordinaria, le stesse non potrebbero essere ricondotte alla portata dell'ordine di demolizione per cui è causa, tenuto conto che, per stessa ammissione dell'istante, esse risultavano riconducibili ad una diversa ordinanza di demolizione (n. 21 del 27.3.2000), emessa dall'Amministrazione all'esito dell'accertamento del 29.2.2000 (inerente alla realizzazione di alcuni vani e di un varco, come emergente dall'accertamento n. 352/2010 cit.).

In relazione all'ampliamento del varco di accesso, trattasi di opere non coincidenti con quelli emergenti dalla lettura combinata dell'ordine di demolizione e

dell'accertamento tecnico n. 352/2010, che hanno riguardo ad opere di completamento di un manufatto allo stato grezzo con diversa distribuzione interna.

8.8 Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza di prime cure merita conferma nella parte in cui ha escluso che le opere oggetto di demolizione potessero ricondursi alla domanda di condono del 2004 (su cui si incentra il primo motivo di appello) e, comunque, alla domanda di condono del 1995.

Nella specie, vengono, dunque, in rilievo opere di completamento di un manufatto oggetto di istanza di sanatoria, realizzate *sine titulo* successivamente alla presentazione della domanda di condono (avvenuta nel 1995, per quanto *supra* osservato).

Per l'effetto, posto che *“in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d'illiceità dell'opera abusiva cui ineriscono strutturalmente, giacché la presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare ad libitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell'illecito fino alla sanatoria”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 giugno 2021, n. 4473), il Tar ha correttamente rilevato l'abusività delle opere di completamento per cui è causa e, dunque, la legittimità della loro demolizione.

Difatti, non essendo possibile proseguire i lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, sono e restano comunque illecite, il Comune era obbligato ad ordinarne (come nella specie) la demolizione, tranne che la prosecuzione fosse avvenuta nel rispetto delle procedure poste dall'art. 35 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, ancora applicabile grazie ai rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica (Consiglio di Stato, sez. II, 5 dicembre 2019 n. 8314); circostanza nella specie tuttavia non realizzata.

Ne discende la correttezza della sentenza gravata, per avere riscontrato l'abusività delle opere *de quibus* e, dunque, la legittimità dell'ordine demolitorio all'uopo emesso dall'Amministrazione comunale.

9. Con il secondo motivo di appello i ricorrenti deducono che, diversamente da quanto ritenuto dal Tar, il P.T.P. dell'Isola d'Ischia non avrebbe assoggettato affatto l'intera isola a vincolo di inedificabilità assoluta e, comunque, larga parte del territorio sarebbe stata assoggettata unicamente a vincolo paesistico generico secondo quanto previsto dal D.M. 21.4.1958, in attuazione della legge n. 1497/39; con la conseguenza che, a fronte di un vincolo di inedificabilità relativa, sarebbe stato possibile comunque ottenere la sanatoria ai sensi dell'art. 32 L. n. 47/85 con il parere favorevole dell'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo.

Ferma rimanendo la sussistenza di un'autonoma causa idonea a legittimare la disposta demolizione, data dalla realizzazione di opere di completamento successivamente alla presentazione della domanda di condono al di fuori della procedura abilitativa delineata dall'art. 35 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, anche il secondo motivo di appello, afferente ai profili paesaggistici, è infondato.

Nel caso di specie non potrebbe infatti trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 32 L. n. 47/85 (o comunque di cui all'art. 32, comma 27, lett. d), D.L. n. 269/03 conv. in L. n. 326/03), tenuto conto che nella specie le opere oggetto dell'ordine demolitorio non erano riconducibili ad una domanda di condono ancora non evasa dall'Amministrazione procedente.

Difatti, le previsioni di cui agli artt. 32 L. n. 47/85 e 32, comma 27, lett. d), D.L. n. 269/03 conv. in L. n. 326/03 operano per la definizione delle istanze di sanatoria tempestivamente presentate in sede amministrativa; nel caso in esame si fa, invece, questione di opere di completamento realizzate *sine titulo* che, alla luce di quanto osservato nella disamina del precedente motivo di censura, non erano comprese

nella portata applicativa delle domande di condono riferibili all'abitazione per cui è causa.

Per l'effetto, ferma l'inconferenza della disciplina condonistica valorizzata dagli appellanti, nella specie risulta applicabile il principio per cui “[l]’*accertamento della mancanza di titolo abilitativo di un’opera, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, rende invero doveroso per l’Amministrazione disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi?*” (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2019, n. 3299).

Trattasi di principio operante anche nelle ipotesi in cui le opere abusivamente realizzate siano soggette al regime della DIA, tenuto conto che l’art. 27, comma 2, DPR n. 380/01 attribuisce “*all’Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, imponendo l’adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l’esercizio di un potere dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica?*” (Consiglio di Stato, sez. II, 24 luglio 2020, n. 4725).

Tali rilievi manifestano l’infondatezza del presente motivo di appello.

Le censure attoree sono argomentate sul presupposto dell’esistenza nell’area in esame di un vincolo paesaggistico, ritenuto dagli appellanti generico, non implicante un vincolo di inedificabilità assoluta.

A prescindere dalla effettiva sussistenza di un divieto assoluto di edificazione (profilo non rilevante ai fini della soluzione della controversia), nel caso di specie, da un lato, l’area in esame risultava comunque soggetta ad un vincolo paesaggistico (sia pure, in ipotesi, non implicante l’inedificabilità assoluta), dall’altro, le opere di completamento erano state eseguite in assenza sia del titolo abilitativo edilizio (non

essendo neppure riconducibili ad una delle domande di condono valorizzate in giudizio), sia dell'autorizzazione paesaggistica.

Per l'effetto, l'assenza del preventivo provvedimento autorizzatorio da parte dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica in relazione ad opere di completamento edilizio non assistite da un titolo edilizio abilitativo determinava la non sanabilità dell'intervento abusivo sull'area vincolata, con conseguente piena legittimità all'ordinanza demolitoria adottata dall'Amministrazione comunale.

10. Con il terzo motivo di appello viene dedotto che il provvedimento impugnato in primo grado non sarebbe stato sorretto da una motivazione sufficiente, essendo mancata qualsiasi precisazione in merito ai contenuti concreti ed agli indispensabili riferimenti alla reale situazione dei luoghi e, in particolare, non essendosi spiegato quale fosse l'interesse pubblico tutelato tramite l'esercizio del potere sanzionatorio. Il motivo di appello è infondato.

Con orientamento condiviso e da riaffermare anche nel presente giudizio, questo Consiglio ha ripetutamente evidenziato che *“l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo è un provvedimento vincolato, come tutti gli atti sanzionatori in materia edilizia, tale da non richiedere una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione”* (ex multis, Consiglio di Stato Sez. VI, 17 novembre 2020, n. 7132).

L'ordine di demolizione, dunque, configura un atto vincolato, dal contenuto interamente predeterminato dal legislatore, da assumere previo accertamento della natura abusiva dell'opera in concreto realizzata.

Non occorre, pertanto, una motivazione specifica in relazione al tempo intercorso o alla proporzionalità della sanzione ripristinatoria all'uopo da emettere, non risultando l'Amministrazione procedente titolare di un potere discrezionale, implicante una scelta in ordine alla tipologia di sanzione in concreto da assumere.

Non dovendosi bilanciare l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso con l'interesse privato alla conservazione di un'utilità, risalente nel tempo, conseguita in assenza del necessario titolo abilitativo, la demolizione risulta congruamente motivata mediante la descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro illiceità (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 agosto 2021, n. 5912).

Tali elementi, necessari per assicurare la sufficienza dell'impianto motivazionale alla base della decisione amministrativa, ricorrono nella specie.

Il Comune, difatti, ha richiamato l'accertamento tecnico n. 352 del 1.6.2010, da cui risultava la realizzazione senza idoneo titolo abilitativo di opere di completamento del manufatto per cui è causa, attraverso la "*rifinitura con diversa distribuzione*" dell'immobile allo stato grezzo (cfr. accertamento tecnico n. 352/10); ha constatato l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica e DIA o permesso di costruire; ha rilevato la sussistenza sull'area di un vincolo paesaggistico posto dal decreto ministeriale dell'8.2.1999; nonché ha richiamato la fonte del potere repressivo, individuata nel combinato disposto degli artt. 31 DPR n. 380/01 e 167 D. Lgs. n. 42/04.

Ne deriva che l'Amministrazione ha compiutamente descritto le opere edilizie e il contesto territoriale di riferimento (connotato pure dall'esistenza di un vincolo paesaggistico), ha constatato l'assenza dei titoli abilitativi (edilizio e paesaggistico), nonché ha individuato le norme attributive del potere, in tale modo rappresentando adeguatamente le ragioni alla base della sanzione ripristinatoria irrogata.

Né potrebbe dedursi l'illegittimità del provvedimento demolitorio, per non avere esaurito nell'ambito del medesimo atto la descrizione delle opere edilizie, stante il rinvio operato al pregresso accertamento tecnico comunale n. 352/10.

Difatti, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa, il provvedimento amministrativo può recare anche una motivazione *per relationem*,

ammessa dall'art. 3, comma 3, della legge 241 cit., nelle ipotesi in cui, come nella specie, il provvedimento sia preceduto e giustificato da atti istruttori in esso espressamente richiamati, resi disponibili alla parte incisa dall'esercizio del pubblico potere (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1223).

Peraltro, il concetto di disponibilità, di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, non richiede, ai fini della legittimità della determinazione in concreto assunta, che l'atto amministrativo menzionato *per relationem* debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, essendo sufficiente che esso sia reso disponibile per l'interessato, potendo essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi (Consiglio di Stato, sez. III, 20 marzo 2015, n. 01537); il tempo occorrente per la relativa acquisizione, a seconda delle peculiarità del caso concreto, potrebbe, al più, valorizzarsi ai fini dell'individuazione del *dies a quo* dell'impugnazione principale o per motivi aggiunti, ma non è idoneo ad incidere sulla legittimità dell'atto assunto.

Nel caso di specie, da un lato, la demolizione risulta congruamente motivata attraverso il rinvio (altresì) all'accertamento tecnico n. 352/10 cit., recante la puntuale indicazione delle opere abusive riscontrate dall'Amministrazione successivamente al sopralluogo del febbraio 2000; dall'altro, non è stata dimostrata l'impossibilità per la parte privata di accedere ai documenti richiamati nel provvedimento di demolizione, non potendosi, dunque, ritenere che gli atti oggetto di rinvio fossero giuridicamente indisponibili per la parte privata.

Ne deriva che gli odierni ricorrenti ben potevano percepire le ragioni sottese al provvedimento di demolizione, con conseguente adeguatezza dell'impianto motivazionale alla base della decisione amministrativa per cui è controversia.

11. Con l'ultimo motivo di ricorso viene dedotto che l'Amministrazione ha omesso di comunicare l'avvio del procedimento, incorrendo nella violazione dell'art. 7 L. n.

241/90, da assicurare anche in presenza di atti vincolati, in funzione dell'esercizio delle facoltà partecipative riconosciute dall'art. 10 L. n. 241/90; né nella specie avrebbe potuto operare l'art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/90, tenuto conto che i ricorrenti, ove avessero ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, avrebbero potuto rappresentare all'ente che le opere di cui all'ordinanza di demolizione n. 64/2010 erano coperte dalle istanze di condono nn. 2768/1995 e 7961/2004.

Il motivo di appello è infondato.

Il Collegio intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale per cui *“verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l'Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore”*. *In ragione della sua natura vincolata, non è pertanto neppure necessario che venga preceduto da comunicazione di avvio del procedimento (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198)”* (Consiglio di Stato Sez. II, 1 settembre 2021, n. 6181).

Ne deriva che, come correttamente rilevato dal Tar, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di demolizione non avrebbe potuto comportare l'annullamento dell'atto gravato in prime cure; il che risulta ulteriormente avvalorato dalla mancata acquisizione nell'odierno giudizio di un contributo istruttorio della parte privata idoneo ad asseverare la riconducibilità delle opere per cui è causa ad una domanda di condono presentata in sede amministrativa.

12. Alla luce delle considerazioni volte, l'appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla posizione del Sig. Serafino Pippo, mentre deve essere rigettato con riferimento alla posizione della Sig.ra Carmela Pippo.

Nei rapporti tra la Sig.ra Carmela Pippo e il Comune intimato le spese di giudizio devono essere regolate in applicazione del criterio della soccombenza, a carico

della parte privata e in favore di quella pubblica, nella misura liquidata in dispositivo.

Nei rapporti tra il Sig. Serafino Pippo e il Comune intimato, tenuto conto dell'esito in rito della controversia, si ravviano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di giudizio del grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla posizione del Sig. Serafino Pippo;
- rigetta l'appello in relazione alla posizione della Sig.ra Carmela Pippo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la Sig.ra Carmela Pippo a pagare in favore del Comune di Casamicciola Terme le spese di giudizio del grado di appello, liquidate nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge ove dovuti;
- compensa interamente le spese di giudizio del grado di appello nei rapporti tra il Sig. Serafino Pippo e il Comune di Casamicciola Terme.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente FF

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere, Estensore

Thomas Mathà, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Francesco De Luca

Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI